Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
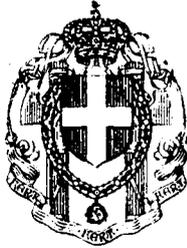
Anno 76° — **Roma - Martedì, 5 marzo 1935 - Anno XIII** — **Numero 54**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 5 MARZO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **« Ozono » Soc. an. per la potalizzazione delle acque e per le applicazioni dell'ozono, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria**: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1935-XIII. — **Credito fondiario sardo, in Roma**: Cartelle fondiarie estratte il 9 febbraio 1935-XIII. — **Società idroelettrica comacina, in Como**: Obbligazioni 6 %, 2ª emissione, sorteggiate nella 5ª estrazione del 14 febbraio 1935-XIII. — **Istituto mobiliare italiano**: Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934-XII, n. 2353.
Modificazione della denominazione del comune di Viggiù ed Uniti, in provincia di Varese, in « Viggiù ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 15 maggio 1934, con la quale il podestà del comune di Viggiù ed Uniti, in esecuzione della propria deliberazione in pari data, chiede l'autorizzazione a modificare le denominazione del comune in « Viggiù »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Varese con deliberazione 14 giugno 1934;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Viggiù ed Uniti, in provincia di Varese, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Viggiù ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 190. — MANCINI.

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 112.
Istituzione del libretto del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

Sono eccettuati:

1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;
2° il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda;
3° la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;
4° i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

5° il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato;

6° il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

Art. 2.

I libretti saranno conformi al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni e saranno forniti dal Ministero delle corporazioni ai podestà, che li rilasceranno ai lavoratori dimoranti nel Comune.

Il libretto sarà concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sarà determinato dal Ministero delle corporazioni.

I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Per la gente di mare di 2ª categoria e per i lavoratori portuali il libretto sarà rilasciato dalla autorità marittima alla quale spettano anche tutte le altre competenze deferite ai podestà dalla presente legge, e sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto emesso di concerto tra i Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni.

Per gli stranieri il libretto sarà rilasciato dai circoli dell'Ispettorato corporativo, su richiesta del datore di lavoro.

Art. 3.

Il libretto conterrà le seguenti indicazioni:

1° le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'età dei figli, se il titolare è stato all'estero, la data della sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista, il servizio militare prestato, la qualità di ex combattente, invalido di guerra o invalido per causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;

2° il grado di istruzione;

3° il certificato medico di idoneità al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;

4° il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell'azienda, la qualifica professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l'ammontare della retribuzione, l'associazione professionale alla quale il lavoratore è iscritto, le date di assunzione e di cessazione del servizio;

5° gli infortuni sul lavoro e la durata dell'assenza dal servizio a causa dell'infortunio;

6° le malattie e la durata dell'assenza dal servizio per le dette malattie;

7° il numero della tessera d'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia;

8° ogni altra indicazione prescritta dal Ministro per le corporazioni con suo decreto.

Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2ª categoria ed ai lavoratori dei porti conterrà, oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il podestà, nell'apporre sul libretto le indicazioni di sua competenza, vi trascriverà anche le altre indicazioni previste dai nn. 1 e 2 del precedente articolo, desumendole dai documenti rilasciati dalla competente autorità e accerterà che vi sia stato inserito il certificato sanitario di cui al n. 3.

Le indicazioni di cui al n. 6 del precedente articolo, saranno inserite dal medico che ha eseguito la visita o dal datore di lavoro su certificato del medico stesso; le altre indicazioni saranno inserite dal datore di lavoro.

Art. 5.

È vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, fatta eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

Art. 6.

Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verrà restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, è in facoltà del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrità, di lasciarlo in possesso del lavoratore.

Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio. Il lavoratore terrà in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione.

Art. 7.

Il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.

L'Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato ha la facoltà di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'Associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

Contro le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro è ammesso ricorso, da parte dell'interessato o della Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato all'Ispettorato corporativo, il quale potrà disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge.

Art. 8.

È vietato agli uffici pubblici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo è prescritto.

All'atto dell'iscrizione negli elenchi dell'ufficio di collocamento, giusta l'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, il lavoratore deve esibire il libretto, l'ufficio vi apporrà il suo timbro e lo restituirà al lavoratore.

Art. 9.

In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto può esserne rilasciato duplicato dal podestà, facendone menzione nel nuovo libretto.

Nel caso di smarrimento le indicazioni già contenute nel libretto, di cui ai nn. 4, 5 e 6 del precedente art. 3, potranno essere limitate agli ultimi due anni. All'uopo il podestà, al quale sia richiesto il duplicato, si varrà delle notizie, fornite dagli uffici di collocamento in base agli elementi esistenti in atti o comunicate dall'Ispettorato corporativo, in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

In caso di rilascio di libretto duplicato per smarrimento o deterioramento dell'originale, l'Ispettorato corporativo può ordinare o provvedere direttamente alla integrazione delle indicazioni incomplete ed alla rettifica di quelle inesatte, senza pregiudizio delle azioni di legge.

Nel caso in cui il libretto sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte, potrà essere rilasciato dal podestà un nuovo libretto, nel quale dovranno indicarsi, oltre gli elementi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 3, anche il numero del precedente libretto.

I libretti esauriti dovranno rimanere allegati ai nuovi libretti.

I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare debbono essere restituiti da chi li detiene al comune in cui ha sede l'azienda e da questo comune a quello che emise il libretto.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'art. 14, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, debbono essere muniti del libretto di lavoro, ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto, munito delle indicazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 3.

L'obbligo per il datore di lavoro di inserire le indicazioni di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 decorre dalla scadenza del settimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, in determinati comuni o per determinate categorie di aziende od anche in casi particolari, non sia possibile la ottemperanza dei cennati obblighi entro il termine suddetto, il Ministro per le corporazioni può autorizzare proroghe entro i sei mesi successivi. Detta facoltà può dal Ministro delle corporazioni essere anche delegata all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

Art. 11.

Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere.

Art. 12.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro, sono punite con l'ammenda da L. 20 a L. 50 per ogni lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di L. 10.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da L. 100 a L. 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

Chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.

Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.

Art. 13.

Alle spese occorrenti per la fornitura ai comuni di libretti da rilasciarsi gratuitamente, ai sensi del 2° comma dell'art. 2, e dei registri e modelli eventualmente necessari, provvederà il Ministero delle corporazioni con apposito stanziamento sul fondo speciale delle corporazioni.

Art. 14.

Nei primi tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro per le corporazioni può limitarne l'applicazione a determinate categorie professionali.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per la inosservanza di queste potrà essere stabilita con lo stesso decreto un'ammenda fino al massimo di L. 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1935-XIII, n. 113.

Spesa di L. 100.000 quale contributo dello Stato per la costruzione della Chiesa di S. Maria della Vittoria sul Montello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che a cura dell'autorità ecclesiastica si provvederà alla costruzione sul Montello della Chiesa di S. Maria della Vittoria;

Che dato l'alto significato patriottico dell'iniziativa, in un centro che ricorda l'eroismo dell'Esercito italiano e che è continua meta di pellegrinaggio e convegni di combattenti, si rende opportuno per lo Stato contribuire nella spesa con la somma di L. 100.000;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento, ai fini della condotta dei lavori, i quali allevieranno anche la disoccupazione operaia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 100.000 quale contributo dello Stato per la costruzione della Chiesa di S. Maria della Vittoria sul Montello.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 196. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 114.
Aumento del contributo obbligatorio da parte dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare, in relazione alle accresciute esigenze di funzionamento dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, l'aumento del contributo finanziario continuativo a carico dei mutilati ed invalidi pensionati di guerra, stabilito in favore dell'Associazione medesima, con R. decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito in legge con legge 2 giugno 1930, n. 820;
Visti il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, e l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, è sostituito dal seguente:
« L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha facoltà d'imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti tali in conseguenza di servizio militare residenti nel Regno, i quali fruiscano di pensione vitalizia od assegno rinnovabile od assegno di minorazione di guerra, il pagamento, dal 1° aprile 1935, di un contributo finanziario continuativo, non superiore a L. 3 mensili, da destinare al funzionamento dei propri Uffici di assistenza ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 115.
Ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 13 marzo 1934, n. 457, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle colonie è ripartito nei seguenti uffici centrali:
1° Direzione generale per le Colonie dell'Africa Settentrionale;
2° Direzione generale per le Colonie dell'Africa Orientale;
3° Direzione generale degli affari generali, della colonizzazione, degli studi e della propaganda.

Art. 2.

Fanno pure parte integrante del detto Ministero:
1° l'Ufficio del personale;
2° l'Ufficio legislativo;
3° l'Ufficio militare.

Art. 3.

Il Ministro per le colonie provvederà con suo decreto a ripartire i diversi servizi tra gli Uffici indicati negli articoli precedenti.

Art. 4.

Tutte le precedenti disposizioni in materia sono abrogate.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 186. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 116.

Precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente necessità di precisare la portata della locuzione generica « ricompense al valor militare » usata in disposizioni di leggi e decreti attinenti alla valutazione di benemerenze di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sotto la denominazione « ricompense al valor militare », usata in legge e decreti che comunque attengano alla valutazione di benemerenze di guerra, debbono ritenersi comprese soltanto:

a) le onorificenze dell'Ordine militare di Savoia;
b) le decorazioni al valor militare propriamente dette, e cioè:
le medaglie d'oro e d'argento, istituite col R. viglietto 26 marzo 1833; la medaglia di bronzo, istituita con R. decreto 8 dicembre 1877, n. 5100; la croce di guerra al valor militare, istituita col R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195;
c) le promozioni straordinarie per merito di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 117.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Trani (Bari).

N. 117. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 118.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, in Roma.

N. 118. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, sito in Roma, via in Selci, n. 96.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 119.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto detto Scuola di Catechismo, nella Parrocchia di Noale (Venezia).

N. 119. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto detto Scuola di Catechismo, nella Parrocchia di Noale (Venezia), canonicamente eretto con decreto del vescovo di Treviso in data 24 luglio 1934, e l'autorizzazione allo stesso per l'accettazione della donazione disposta in suo favore.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 120.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, con Casa madre in Roma.

N. 120. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, con Casa madre in Roma, via Guattani, 7, e viene autorizzato il trasferimento, a favore dell'Istituto anzidetto, di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 121.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Catanzaro.

N. 121. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Rosario in S. Nicola da Cristo e di Gesù Maria e Giuseppe, in Vibo Valentia (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 122.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa mutua abruzzese infortuni agricoli, con sede in Chieti.

N. 122. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo testo di statuto della Cassa mutua abruzzese infortuni agricoli, con sede a Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1935-XIII.

Valori base per la restituzione dei diritti di confine sui prodotti chinacei che si esportano dal 1° febbraio al 30 aprile 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano:

Decreta:

Articolo unico.

I valori della corteccia di china china non polverizzata, della chinina e degli altri alcaloidi della china, da servire per base, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1935, per la restituzione dei diritti di confine sui prodotti medesimi impiegati nella fabbricazione dei vini chinati e dei prodotti farmaceutici che vengono esportati, o in essi contenuti, sono stabiliti come segue:

Prodotti	Valore base per chilogramma
Chinina	Lire 250
Cinconina	» 180
Chinidina	» 340
Cinconidina	» 260
Corteccia di china-china non polverizzata	» 6

Le somme restituite a norma dell'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, nonchè del presente decreto, sono da imputare al capitolo 230 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(612)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1935-XIII.

Nomina del sig. Fancelli Harry a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Padoa dott. Leo di Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del signor Fancelli Harry di Icilio;

Visto il relativo atto di procura 8 novembre 1934-XIII, per notar Puecher Passavalli dott. Giorgio di Milano;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Fancelli Harry di Icilio è nominato rappresentante del sig. Padoa dott. Leo di Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DI REVEL.

(591)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1935-XIII.

Nomina del sig. Segre dott. Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Verdesi Pio fu Alfonso, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Segre dott. Roberto fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura 23 ottobre 1934-XII per notar Valerj dott. Edgardo di Roma;

Visti gli altri documenti prodotti, nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Segre dott. Roberto fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Verdesi Pio fu Alfonso, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(564)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.

Nomina del sig. Picarelli Adolfo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Mezzano Edmondo fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Picarelli Adolfo fu Saverio;

Visto il relativo atto di procura 17 dicembre 1934-XIII, per notar Rinaldi dott. Ulisse di Roma;

Visti gli altri documenti prodotti, nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Picarelli Adolfo fu Saverio è nominato rappresentante del sig. Mezzano Edmondo fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(565)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.
Nomina del sig. Fancelli Icilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Cerutti Giuseppe fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Fancelli Icilio fu Augusto;

Visto il relativo atto di procura 15 gennaio 1935-XIII per notar Cassanello dott. Gerolamo di Genova;

Visti gli altri documenti prodotti, nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fanelli Icilio fu Augusto è nominato rappresentante del sig. Cerutti Giuseppe fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(566)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 564 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Vito Anicich, nato a Pola il 5 agosto 1888 da Luigi e da Elena Ilich residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Anici »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di giorni 15;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vito Anicich è ridotto nella forma italiana di « Anici » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII.

Il prefetto: Turbacco.

(10640)

N. 14167 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Eugenia ved. Petrovich nata a Bersezio-Moschiena il 23 marzo 1884 da Antonio Drazul e da Vincenza Blazinich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Petrini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Eufemia ved. Petrovich è ridotto nella forma italiana di « Petrini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette,

Fiume, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII.

Il prefetto: Turbacco.

(10641)

N. 10912 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Vito Giacich, nato a Vienna il 4 giugno 1913 da Felice e da Alessandra Bandera, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giacci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vito Giacich è ridotto nella forma italiana di « Giacci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 2 novembre 1934 - Anno XIII.

Il prefetto: TURBACCO.

(10643)

N. 2088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Pecas Marossy Antonio fu Natale e di Maria Cattalinich, nato a Zara l'8 giugno 1897 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Pegalli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Pecas Marossy Antonio è ridotto in « Pecalli ».

Uguale restituzione è disposta anche per i familiari del richiedente e precisamente:

Liubissich Maria di Antonio e Maria Bugliat, nata a Obbrovazzo (Jugoslavia) il 17 novembre 1899, moglie;

Pecas Marossy Natale di Antonio e di Maria Liubissich, nato a Zara il 1° ottobre 1922, figlio;

Pecas Marossy Liliana di Antonio e di Liubissich Maria, nata a Zara il 13 novembre 1925, figlia;

Pecas Marossy Vittorio di Antonio e di Liubissich Maria, nato a Zara il 15 settembre 1927, figlio;

Pecas Marossy Sergio di Antonio e di Liubissich Maria, nato a Zara il 2 agosto 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

Il prefetto: SPASIANO.

(10644)

N. 17848 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Marinich, nato a Pola il 5 novembre 1908 da Giuseppe e da Margherita Zich, residente a Fiume, diretta ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Marinich è ridotto nella forma italiana di « Marini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(10645)

N. 14160 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Lorenzo Pillepich, nato a Fiume il 3 luglio 1902 da Lorenzo e da Francesca Pillepich, residente a Fiume, diretta ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lorenzo Pillepich, è ridotto nella forma italiana di « Pini », a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari del richedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Jurmann, nata a Villanova il 15 dicembre 1896, moglie;

Laura, nata a Fiume il 29 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(10646)

N. 1147 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Nicolò Jursevich, nato a Mavrinci-Cernik (Sussak) il 23 giugno 1906 da Nicolò e da Amalia Mavrinac, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. lecreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giordano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò Jursevich, è ridotto nella forma italiana di « Giordano », a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari del richedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Kucan, nata a Costrena l'8 settembre 1905, moglie;
Gigliola, nata a Fiume il 23 dicembre 1930, figlia;
Sergio, nato a Fiume il 25 settembre 1933, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(10647)

N. 1726 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Rusich, nato a Fiume il 24 giugno 1900 da Tommaso e da Giustina Makuz, residente a Fiume, diretta ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rusconi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Rusich, è ridotto nella forma italiana di « Rusconi », a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari del richedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Roman, nata a Fiume l'8 marzo 1905, moglie;
Henny, nata a Fiume il 26 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(10648)

N. 7467 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Maria Skvarca in Knafelc, nata Fiume il 10 aprile 1903 da Francesco e da Maria Kapelj, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Squarcia »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Skvarca in Knafelc è ridotto nella forma italiana di « Squarcia » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 2 novebre 1934 - Anno XIII.

Il prefetto: TURBACCO.

(10642)

N. 2996 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Natale Matosic, nato a Spalato il 1° gennaio 1892, da Pietro e da Caterina Kovacic, residente a Fiume diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Matessi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Matosic è ridotto nella forma italiana di « Matessi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè ai figli naturali:

Aldo, nato a Fiume il 21 gennaio 1920;
Lidia, nata a Fiume il 27 agosto 1922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9405)

N. 15887 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Grzina, nato a Castel Jablanizza il 1° luglio 1878 da Michele e da Caterina Rojc residente a Castel Jablanizza diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ghersina ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Grzina è ridotto nella forma italiana di « Ghersina » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Novak, nata a Castel Jablanizza il 18 agosto 1884, moglie;
Stanislava, nata a Castel Jablanizza il 24 aprile 1914, figlia;
Maria, nata a Castel Jablanizza l'11 agosto 1916, figlia;
Bernarda, nata a Castel Jablanizza il 1° gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9407)

N. 4555-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Pietro Blasevich, nato a Castelmuschio il 4 gennaio 1892, da Pietro e da Margherita Bubanj, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Blasini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Blasevich è ridotto nella forma italiana di « Blasini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Mrsnik, nata a Castelnuovo d'Istria il 10 agosto 1889, moglie;
Pietro, nato a Podgrad il 19 maggio 1913, figlio;
Bruno, nato a Podgrad il 20 maggio 1915, figlio;
Francesco, nato a Fiume il 25 settembre 1919, figlio;
Riccardo, nato a Fiume il 14 ottobre 1921, figlio;
Ferdinando, nato a Fiume l'11 maggio 1924, figlio;
Alberto, nato a Fiume il 10 agosto 1928, figlio;
Sergio, nato a Fiume il 2 febbraio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 aprile 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9408)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 26 febbraio 1935-XIII alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 47, concernente la proroga dei termini fissati per la sistemazione della direzione dei servizi di statistica e per l'ammissione agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche.

(614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

A pag. 382 della *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1935-XIII, alla terza intestazione Coccoz Giovanni va aggiunto: « domiciliato a Nus (Torino) ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 51.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	57 —
Francia (Franco)	77.85
Svizzera (Franco)	382.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.765
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.73
Cecoslovacchia (Corona)	49.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7259
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.89
Olanda (Fiorino)	7.985
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.57
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.475
Id. 3,50 % (1902)	77 —
Id. 3 % lordo	59.375
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100.725
Id. id. 5 % id. 1941	100.95
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	93.50
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	93.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 52.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.77
Inghilterra (Sterlina)	57 —
Francia (Franco)	77.92
Svizzera (Franco)	383 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7675
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	49.45
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7259
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.89
Olanda (Fiorino)	7.9975
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.65
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.70
Id. 3,50 % (1902)	77 —
Id. 3 % lordo	59.25
Prestito redimibile 3,50% - 1934	76.40
Obbligazioni Venezia 3,50 %	88.70
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.10
Id. id 5 % id. 1941	101.225
Id. id. 4 % id 1943 (febbraio)	93.80
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	93.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** ELENCO n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 3, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % (1902)	26062	199,50	Beretta Ennio fu Ernesto, dom. a Piacenza; con usuf. vital. a Beretta *Erminia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia	Intestata come contro, con usuf. vital. a Beretta *Emilia-Luigia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
»	26066	199,50	Beretta Ennio fu Ernesto, dom. a Piacenza, con usuf. vital. a Beretta *Antonietta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Beretta *Giuditta Antonia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
3,50 % (1934)	364481	136,50	Mastropierro *Maria-Domenica* fu Giambattista, minore sotto la tutela di Mastropierro Giovanni fu Corrado, dom. a Molfetta (Bari).	Mastropierro *Domenica*, minore ecc. come contro.
3,50 %	77295	70 —	*Talamo* Filomena fu Francesco, ved. di Ricci Nicola, dom. in Ostuni (Lecce).	*Calamo* Filomena fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	753116	50,50	Poggio *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pastorino Giuseppina, ved. di Poggio Giuseppe, dom. a Cengio (Genova).	Poggio *Antonio-Emilio* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	594501	52,50	Sozio *Pasqualino* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Salerno.	Sozio *Armando-Pasqualino* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 % P.C.	90065	14 —	Conti Ruggero } di *Basilico* dom. a Lariano, frazione di Velletri (Roma).	Conti Ruggero } di *Basilio*, dom. come contro.
»	90066	14 —	Conti Luigi }	Conti Luigi }
Buono Tesoro Nov. Serie *D*	292	Cap. 2500 —	Belloni *Eugenio* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre *Scrmani* Luigia fu Giovanni, ved. Belloni.	Belloni *Guerino* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre *Sormani* Luigia fu Giovanni, ved. Belloni.
Buono Tesoro Nov. Serie 7ª	503	» 10000 —		
3,50 %	442433	52,50	{ Chiozza Teresa { Chiozza Giovanni Battista } fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Canepa *Antonietta* fu Domenico-Nicolò ved. Chiozza; con usuf. vital. a Canepa *Antonietta* fu Domenico, vedova Chiozza, dom. a Genova-Nervi.	Chiozza Teresa Chiozza Giovanni Battista } fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Canepa *Antonia* fu Domenico, ved. Chiozza; con usuf. vital. a Canepa *Antonia* fu Domenico, vedova Chiozza, dom. a Genova Nervi.
»	442435	192,50		
»	442434	52,50		
»	442436	192,50		
»	45552	234,50	Gianoli *Giovannina* fu Ermogene, moglie di Villa Gaetano, dom. a Milano, vincolata.	Gianoli *Ester-Giuseppa-Giovanna* fu Ermogene, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	404485	287 —	Boscarini Franco di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quinzano d'Oglio (Brescia).	Boscarini Franco di *Ettore*, minore ecc. come contro.
»	109637	388,50	*Paolini* Giovanni Battista fu Bartolomeo, domiciliato in Alessandria; con usuf. a Varalda Paolina di Giovanni vedova di Giuseppe Pozzi, dom. in Asigliano (Novara).	*De Paolini* Giovanni-Battista fu Bartolomeo, dom. in Alessandria; con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(571)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	127280	147 —	Sandri *Antonio* di Giacomo, dom. a Pavia; con usufrutto vitalizio ad Albertoni Giulia-Angela-Maria fu Gaetano.	Sandri *Giovanni-Antonio* di Giacomo, dom. a Pavia; con usufrutto vitalizio come contro.
»	475030	52,50	*Visentini* Angelo fu Antonio, dom. a Sambonifacio (Verona), ipotecata.	*Vesentin* Angelo fu Antonio, dom. come contro, ipotecata.
»	468060	17,50	*Vesentini* Angelo fu Antonio, dom. come la precedente, ipotecata.	*Vesentin* Angelo fu Antonio, dom. come contro, ipotecata
» »	816752 816753	297,50 280 —	Allamandi *Angelo-Vittorio* fu Luigi presunto assente rappresentato da Michelis Benedetto, dom. a Busca (Cuneo).	Allamandi *Vittorio-Angelo* fu Luigi presunto assente, ecc., come contro.
»	145976	147 —	Allamandi *Angelo* fu Luigi, minore sotto la tutela di Allamandi Giuseppe fu Luigi, dom. a Busca (Cuneo).	Allamandi *Vittorio-Angelo* fu Luigi, ecc., come contro.
»	354747	490 —	Villavecchia *Giulia* di Perpetuo-Bruno, moglie di Lusona Aristide, dom. a Masio (Alessandria) con usufrutto vitalizio a Villavecchia Perpetuo-Bruno fu Carlo-Giuseppe.	Villavecchia *Maria-Giulia* di Perpetuo-Bruno *o Bruno*, moglie, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Villavecchia Perpetuo-Bruno *o Bruno* fu Carlo Giuseppe.
»	354315	35 —	Bini Giorgietto ed *Anna* fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Giorgetti Luigia di Giuseppe, ved. Bini, dom. a Monvalle (Como).	Bini Giorgeto ed *Alma-Ambrosina-Giulia* fu Carlo, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	195418	300 —	Bottoni *Paolina* fu Pietro, nubile, dom. a Dronero (Cuneo).	Bottoni *Giuseppa-Paola-Catterina* fu Pietro, nubile, dom. a Dronero (Cuneo).
3,50 %	333124	210 —	Guy Vittorio fu *Onorato-Francesco*, dom. ad Oulx (Torino).	
»	394714	70 —	Guy Vittorio fu *Francesco* dom. ad Oulx (Torino).	Guy Vittorio-*Albino* fu *Giuseppe-Francesco-Onorato* dom. ad Oulx (Torino).
»	490488	70 —	Guy Vittorio fu *Francesco*, dom. ad Oulx (Torino).	
»	113807	70 —	Sarli *Vincenzo* di Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).	Sarli *Rocco-Vincenzo* di Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).
»	109645	168 —	Sarli *Vincenzo* di Pasquale, Sacerdote, dom. in Abriola (Potenza).	Sarli Rocco-*Vincenzo* di Pasquale, Sacerdote, dom. in Abriola (Potenza).
» » » » » 3,50 % (1902)	597356 678552 578555 629013 553966 20017	70 — 84 — 84 — 175 — 227 — 70 —	Sarli *Vincenzo* fu Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).	Sarli *Rocco-Vincenzo* fu Pasquale, dom. in Abriola (Potenza).
Buono Tes. Nov. 8ª Serie	15	Cap. 4.000 —	Ferrari *Mafalda* fu Anselmo, minore sotto la p. p. della madre Brandoli Maria fu Giuliano ved Ferrari.	Ferrari *Agnese-Mafalda* fu Anselmo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	210039	42 —	*Barattieri* Giuseppe fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Baroni Clementina fu Giovanni ved. *Barattieri*, sotto la tutela speciale dello zio paterno *Barattieri* Gaetano fu Giuseppe, dom. a Bareggio (Milano).	*Barattè* Giuseppe fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Baroni Clementina fu Giovanni ved. *Barattè*, sotto la tutela speciale dello zio paterno *Barattè* Gaetano fu Giuseppe, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	88715	1.400 —	Mariotti Vittorio di *Lamberto*, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela speciale di Scotti Arturo fu Giuseppe, dom. a Parma; con usufrutto a Gerbella Maria fu Giuseppe, ved. di Mariotti Stefano dom. a Parma.	Mariotti Vittorio di *Umberto*, minore e con usufrutto come contro.
»	53426	192,50	Bottero Giovanni } fu *Giacinto*, minori sotto la *p. p. della madre Pestarino Emma fu Domenico, ved. di Bottero Giacinta*, dom. a Trisabbio (Alessandria).	Bottero Giovanni-*Domenico* } fu *Domenico-Giacinto*, minori sotto la *tutela di Piana Emilio-Matteo fu Michele*, dom. come contro.
»	53427	192,50	Bottero Maria	Bottero Maria
»	193732	35 —	Rochas Maria-Filippina di *Francesco*, moglie di Tournoud Massimino, dom. a Beaulard (Torino).	Rochas Maria-Filippina di *Giovanni-Francesco*, moglie di Tournoud *Albino-Massimino*, dom. come contro.
»	348282	350 —	*Cizzaletti* Giorgio fu Giuseppe, dom. a Parigi.	*Cisaletti* Giorgio fu Giuseppe, dom. a Parigi.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. Il direttore generale: POTENZA.

(219)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Ayasse.

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1935-XIII, n. 118, sono stati approvati — con le modifiche contenute nel decreto stesso — gli elenchi dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Ayasse nei comuni di Champorcher, Pont Bozet e Hône (Bard), previsti nel progetto 9 settembre 1932, approvato con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1932, n. 2298.

(600)

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del torrente Staffora (Pavia).

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1935-XIII sono stati approvati gli elenchi e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Staffora, nei comuni di Santa Margherita di Staffora e Pregola (Pavia) previste nel progetto compilato dal Comando della Milizia nazionale forestale di Pavia in data 31 agosto 1931.

(601)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società « National » di Copenaghen a garanzia della massa degli assicurati italiani.

Il rappresentante della gestione italiana della liquidazione della Società « National » di Copenaghen, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutte le partite di debito per sinistri o altro sono state regolate.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al rappresentante della liquidazione avv. Berardo Ruggero, piazza Venezia, n. 11, in Roma.

(603)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Viadana.

Con R. decreto in data 7 febbraio 1935-XIII il R. Istituto tecnico inferiore di Viadana assume la denominazione « R. Istituto tecnico inferiore Ettore Sanfelice ».

(604)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Diario delle prove scritte del concorso a 31 posti di aiuto referendario.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1934-XIII, col quale fu indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 31 aiuti referendari (grado IX) nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per il concorso a 31 posti di aiuto referendario (grado IX) nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti avranno luogo nei giorni 5, 6, 7, 8 aprile 1935-XIII in Roma, nei locali adibiti a sede della Corte stessa in via Pastrengo.
La prova orale avrà luogo in giorno da destinarsi, di cui, a suo tempo, sarà data notizia diretta agli interessati.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Presidente: GASPERINI.

(616)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di aiuto ufficiale idraulico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, n. 34550, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1934, reg. 15, foglio 316, con il quale è stato bandito un concorso a 9 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C);

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 9 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C) bandito con decreto Ministeriale 20 novembre 1934, n. 34580, avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 marzo 1935-XIII.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(606)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina di una Commissione per l'esame dei progetti di nave da carico presentati in relazione al bando di concorso di cui al R. decreto-legge 29 marzo 1934-XII, n. 673.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1934-XII, n. 673, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1156, che autorizza a bandire un concorso nazionale a premi per lo studio e la compilazione di un progetto di nave da carico;
Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1934-XII che approva le norme relative al concorso suddetto;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Considerata l'opportunità di deferire ad una speciale Commissione l'esame dei progetti presentati in relazione al bando di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una Commissione per l'esame dei progetti di nave da carico presentati in relazione al bando di concorso di cui al R. decreto-legge 29 marzo 1934-XII, n. 673, ed al decreto Ministeriale 28 aprile 1934-XII.

Art. 2.

La Commissione è costituita come segue:
On. marchese Ferdinando Del Carretto di Novello, senatore del Regno, presidente;
Ing. dott. Domenico Barricelli;
On. Biagio Borriello, deputato al Parlamento;
Cap. Andrea Corrado;
Cap. Antonio N. Cosulich;
Marchese Renzo De La Penne;
Ing. dott. prof. Angelo Mengoli;
S. E. Giuseppe Rota, generale G.N.R.N., senatore del Regno;
Benedetto Vaccamorta.

Alla Commissione sono addetti per mansioni di segreteria:
Dott. Guido Polacco, capo divisione;
Vincenzo Turitto, tenente colonnello Genio navale.

Art. 3.

La Commissione presenterà la sua relazione entro tre mesi dalla registrazione del presente decreto, al Ministro per le comunicazioni, per le sue decisioni a norma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 28 aprile 1934-XII.

Art. 4.

La spesa conseguente al funzionamento della Commissione farà carico al capitolo 6 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - per l'esercizio 1934-35.
Ai componenti la Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto spetteranno le indennità di cui all'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(605)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.